

R.M. 1342 del 05/07/1980

Oggetto:

Irpef. Reddito d'impresa. Cessione in leasing di scorte vive. Costi pluriennali.

Sintesi:

L'impresa che concede in locazione scorte vive non può, per le caratteristiche intrinseche dei beni ceduti in leasing, contabilizzare e dedursi quote di ammortamento. È, per le stesse, peraltro possibile fare ricorso al regime fiscale dei costi pluriennali di cui all'art. 71 del D.P.R.597/73.

Testo:

Con istanza del 28 maggio scorso la società in oggetto indicata ha posto quesito per conoscere quale sia il regime fiscale dei costi per acquisti di scorte vive cedute in leasing.

Rappresenta al riguardo che, per gli imprenditori che le utilizzano, le scorte vive costituiscono beni strumentali in quanto, in relazione all'attività esercitata, esse non rappresentano "beni merci" bensì beni strumentali rispetto ai fini propri dell'impresa agricola. Per le imprese di leasing l'istante richiama i criteri dettati dalla scrivente in materia di beni strumentali ceduti in leasing secondo i quali l'ammortamento sarebbe consentito non ai conduttori bensì alle imprese cedenti sulla base, peraltro, delle aliquote di ammortamento proprie delle attività esercitate dal locatario.

Al riguardo la scrivente ritiene necessaria la preliminare distinzione del regime dei costi in parola in relazione alle diverse parti interessate al problema.

Per quanto attiene alle imprese che concedono in leasing si osserva come il ricorso all'ammortamento secondo la previsione dell'art. 68 del D.P.R. n.597 non si rende possibile.

Ed infatti alle scorte in parola non sembra estensibile quel carattere di strumentalità assunto dalla normativa fiscale del reddito di impresa. La strumentalità fiscale è infatti intimamente connessa alla suscettibilità del bene ad essere assoggettato ad ammortamento. E che ciò non sia possibile è, nel caso di specie, implicitamente dimostrato dal fatto che la tabella dei coefficienti di ammortamento, che pure prevede le industrie armentizie, non prende in considerazione gli animali.

Peraltro, anche se deve escludersi per i costi in parola il ricorso alla normativa tipica dell'ammortamento dei beni materiali di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 597, non può non rilevarsi che, tenuto conto dell'ambito temporale in cui gli stessi esplicano utilità, debba farsi ricorso al regime fiscale dei costi pluriennali dettato dall'art. 71 del citato D.P.R.n. 597. In tale regime la ripartizione dei costi nei singoli esercizi va operata secondo il criterio della utilizzazione del bene in relazione alla sua effettiva esplicazione.

Diverso è il rilievo fiscale dei costi in parola per le imprese che utilizzano dette scorte vive con il sistema del leasing. Per esse i costi stessi si quantificano nel canone di locazione corrisposto che troverà completa imputazione nell'esercizio. Peraltro, ove l'attività agricola rientri nei limiti dell'art. 28 del D.P.R. n. 597, od anche quando, pur eccedendo tali limiti, si acceda al regime di determinazione del reddito secondo i criteri forfettari di cui all'art. 72-ter dello stesso decreto, i costi in parola non assumeranno, comunque, rilievo fiscale.